



Il Presidente
ANTONIO LA RANA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI** Sezione 2, riunita in udienza il 13/05/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

LA RANA ANTONIO, Presidente
DI CARLO CAMILLO, Relatore
PASTORELLI ELISA, Giudice

in data 13/05/2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 8/2026 depositato il 07/01/2026

proposto da

F.lli **[REDACTED]** C. Snc - **[REDACTED]**

Difeso da

Daniele Brancale - BRNDNL87D08I954K

Rappresentato da Antonio **[REDACTED]**

ed elettivamente domiciliato presso daniele.brancale@pec.basilicatanet.it

contro

Ag.entrare - Riscossione - Chieti

Difeso da

[REDACTED]

ed elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

Comune di Fossacesia - Via De Amicis 1 66022 Fossacesia CH

elettivamente domiciliato presso comune@pec.fossacesia.org

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- **AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03220259005994163/000 IMU**

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 286 ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 245 ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1074 ALTRO

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 143/2026 depositato il 22/05/2026

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante:

Resistente/Appellato:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato il 07.01.2026 la F.LLI [REDACTED] SNC, con sede in Lanciano, in persona del legale rappresentante, proponeva ricorso avverso l'Intimazione di pagamento n. 03220259005994163000, nonché avverso i relativi atti prodromici: - Avviso di Accertamento n. 286 (Rif. Interno n° 63222999000000617000; - Avviso di Accertamento n. 245 (Rif. Interno n° 63222999000000974000; - Avviso di Accertamento n. 1074 (Rif. Interno n° 63224999000000287000, asseritamente mai notificati ad essa contribuente.

Chiedeva la ricorrente l'accoglimento del ricorso per i motivi ivi segnatamente indicati.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Chieti, contestando il ricorso e chiedendo che venisse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio.

Nell'udienza di discussione del 13.05.2026 la causa veniva riservata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene questa Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Chieti – Sez. II^-, che il ricorso debba essere accolto.

Con la proposizione del ricorso la ricorrente eccepiva:

1) la nullità (parziale) dell'intimazione di pagamento opposta nonché degli avvisi di accertamento sottesi (286, 245 e 1074), unitamente alla stessa impugnati, per omessa e/o irrituale notificazione di questi ultimi, in violazione degli artt. 25, 26 e 50 – D.P.R. n. 602/1973, nonché dell'art. 6, co. 1 – L. n. 212/2000;

2) la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta, per inefficacia dei ruoli presupposti agli avvisi di accertamento posti a base della stessa, non avendo, l'agente della riscossione, provato e/o dimostrato la regolare sottoscrizione degli stessi da parte del titolare (o di un suo delegato) dell'ufficio cui si riferisce la pretesa impositiva – violazione art. 12, comma 4, D.P.R. n. 602/73.

A sua volta, a fronte del ricorso proposto, benché lo stesso fosse stato ritualmente notificato, oltre che all'Agenzia delle Entrate Riscossione di Chieti, anche al Comune di Fossacesia, quest'ultimo rimaneva nel presente procedimento contumace.

In particolare, comunque, l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Chieti si costituiva in giudizio e, pur

deducendo che gli atti prodromici l'intimazione di pagamento impugnata; vale a dire i suindicati Avvisi di Accertamento, fossero stati formalmente notificati, concludeva, sostanzialmente ed esclusivamente, per una declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva, essendo interessato a contraddire il ricorso nel merito il citato Comune di Fossacesia.

Orbene, ritiene questo Giudice che il ricorso sia meritevole di accoglimento.

Invero, a fronte dell'eccezione sollevata dalla ricorrente di omessa notificazione degli atti prodromici l'intimazione di pagamento impugnata e conseguente sua nullità derivata, manca in atti qualsivoglia prova del contrario.

Se da un lato il Comune di Fossacesia non ha inteso costituirsi in giudizio, onde contraddire, anche documentalmente, la suindicata eccezione, dall'altro l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Chieti appare oggettivamente non legittimata a fare tanto, essendo l'unica interessata a produrre in giudizio la documentazione attinente alla regolare e formale notifica dei prodromici Avvisi di Accertamento il predetto Comune.

Allo stato degli atti, quindi ed in definitiva, l'eccezione in parola è da considerarsi del tutto fondata.

L'accoglimento della stessa rende superfluo ed assorbente l'esame nel merito delle ulteriori eccezioni ed argomentazioni sollevate dalla ricorrente.

Il ricorso va, quindi, accolto, con contestuale dichiarazione di difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Chieti.

Quanto alle spese del giudizio, stante l'accoglimento del ricorso, le stesse vanno poste esclusivamente a carico del Comune di Fossacesia in base al principio della soccombenza virtuale di quest'ultimo; spese di lite che vengono liquidate in favore della ricorrente come di seguito: causa tributaria di valore da Euro 5.201,00 ad Euro 26.000,00: fase di studio della controversia: €. 496,00; fase introduttiva del giudizio: €. 284,00; fase istruttoria: assente; fase decisionale: €. 709,00; fase cautelare: assente; compenso tabellare - valori minimi - €. 1.489,00, oltre agli accessori nella misura dovuta per legge ed agli esborsi sostenuti.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Chieti -Sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso dalla F.Ili. [REDACTED] s.n.c., con sede in Lanciano, in persona del legale rappresentante, avverso l'intimazione di pagamento impugnata, così dispone: - accoglie il ricorso; - dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Chieti; - annulla, per l'effetto, l'intimazione di pagamento impugnata; - condanna il Comune di Fossacesia alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 1.489,00 oltre agli esborsi sostenuti e agli accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore del dr. Daniele Brancale, dichiaratosi antistatario.

Chieti, lì 13.05.2026

Il Relatore

(avv. Camillo Di Carlo)

Il Presidente

(dr. Antonio La Rana)

